



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi

IL MINISTRO

VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, di seguito denominato Testo Unico, e in particolare l’articolo 400, comma 8;
VISTO	il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e successive modificazioni, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTA	la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, di seguito denominata Legge;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante “ <i>Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento</i> ”;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni;
VISTI	i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, e 8 gennaio 2016, n. 3, rispettivamente di costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e di prima convocazione dello stesso ai fini del relativo insediamento;
VALUTATA	l'opportunità di procedere a una revisione complessiva della previgente Tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 settembre 2012, n. 81, al fine di garantirne una migliore leggibilità e una univoca interpretazione da parte delle commissioni giudicatrici;
VALUTATA	altresì l'opportunità di procedere a un riordino dei titoli valutabili e a una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, ai fini di una valorizzazione dei titoli a elevata selettività in accesso;
PRESO ATTO	della necessità di identificare, anche ai fini della relativa valutazione, i titoli di accesso validi per la procedura di concorso a docente di sostegno, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera b) della Legge;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- CONSIDERATA la necessità di procedere a una adeguata valutazione dei titoli di accesso conseguiti attraverso procedure selettive o attraverso il conseguimento di laurea magistrale abilitante, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 114, lettera a) della Legge;
- CONSIDERATA la necessità di procedere, del pari, alla valutazione dei titoli di servizio, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 114, lettera b) della Legge, tenuto conto della particolare configurazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al citato decreto legislativo n. 76 del 2005;
- RITENUTO opportuno definire, in analogia con la valutazione dei titoli di servizio relativa alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo Unico e alle graduatorie di circolo o di istituto di cui all'articolo 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, la valutabilità del servizio prestato, sullo specifico posto o classe di concorso, presso le istituzioni statali, paritarie e dell'istruzione e formazione professionale che erogano percorsi preposti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto/dovere all'istruzione;
- VISTA la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione del 12 gennaio 2016, prot. n.878;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 27 gennaio 2016;
- RITENUTO di accogliere talune richieste formulate dal Consiglio e in particolare quelle non contrastanti con le norme giuridiche regolanti il concorso e che non limitino eccessivamente i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali di riparto del punteggio dei titoli;
- RITENUTO di accogliere, nei termini di seguito riportati, l'osservazione di cui al punto 6 del parere relativa all'incongruenza presente nella valutazione delle abilitazioni specifiche prive di punteggio o per le quali il punteggio non sia riportabile in centesimi;
- RITENUTO in particolare di attribuire un punteggio pari alla media aritmetica di quello riconosciuto alle abilitazioni provviste di giudizio numerico, tenuto conto che per queste ultime il punteggio riconosciuto è pari a zero tra 60 e 75 centesimi.
- RITENUTO di accogliere parzialmente l'osservazione di cui al punto 5 del parere riguardante il punteggio da riconoscere a ciascun anno di servizio, mediante l'attribuzione di 0,70 punti per anno;
- RITENUTO di riconoscere unicamente un punteggio al servizio prestato per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali si concorre, al fine di una valorizzazione delle specifiche professionalità che i vincitori saranno chiamati ad esprimere;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA:

Articolo 1

1. È adottata la tabella A, parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento del personale docente presso i percorsi di istruzione di ogni grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio.
2. Ai sensi dell'articolo 400, comma 9, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

IL MINISTRO
Stefania Giannini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tabella A

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

	Tipologia	Punteggio
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (Massimo punti 10)	
A.1.1	<p>Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56</p>	<p>Punti</p> <p>- $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>- $p > 75$:</p> <p>$\frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.1.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti.</p> <p>Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	Punti 5



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A.2	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (Massimo punti 10)	
A.2.1	<p>Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56</p>	<p>Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A.2.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale</p>	<p>Punti 5</p>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A.3	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità (Massimo punti 10)	
A.3.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56</p>	<p>Punti - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $\frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
A 3.2	<p>In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori</p> <p>Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.</p> <p>Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.</p>	<p>Punti 5</p>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

A.4	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico (massimo 10 punti)	
A.4.1	<p>Titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della normativa vigente o titolo estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,12</p>	<p>Punti</p> <p>- $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>- $p > 75$:</p> <p>$2 \times \frac{p-75}{5}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
B	Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)	
B.1	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a posti per la scuola dell'infanzia o primaria	
B.1.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per lo specifico posto, per ciascun titolo	Punti 2
B.1.2	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.	Punti 2
B.1.3	Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.1.2	Punti 1,50
B.1.4	Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo	Punti 1
B.2	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado.	
B.2.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo.	Punti 2
B.3	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

	concorsuali a insegnante tecnico pratico	
B.3.1	Ulteriore abilitazione ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo	Punti 2
B.3.2	Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico	Punti 1,5
B.3.3	Per le graduatorie di “B-02 <i>Conversazione in lingua straniera</i> ”, laurea conseguita nel Paese ove la lingua straniera è lingua ufficiale, purché ulteriore rispetto al titolo di abilitazione già fatto valere.	Punti 2
B.4	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63	
B.4.1	Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, per ciascun titolo a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera b) relativo ad altro strumento	a) punti 2 b) punti 1,5
B.4.2	Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino a un massimo di punti 3 a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	a) Punti 1,5 b) Punti 1 c) Punti 0,5
B.4.3	Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute, per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 3	Punti 1
B.4.4	Corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 15 giorni in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, per ciascun titolo e sino ad un massimo complessivo di punti 1 .	Punti 0,25
B.4.5	Relativamente alla classe di concorso A-59, attività professionale presso enti lirici, teatri, accademie o compagnie di rilevanza nazionale e internazionale. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 2: a) attività di accompagnamento per la danza b) altre attività	a) Punti 0,2 b) Punti 0,1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

B.4.6	Relativamente alle classi di concorso A-55, A-56 e A-63, attività professionale in ambito musicale, compresa quella di direzione di orchestre lirico-sinfoniche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 1:	Punti 0,1
B.4.7	Composizioni specifiche per la didattica. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 2:	Punti 0,2
B.4.8	Composizioni musicali ed incisioni discografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di un punto:	Punti 0,1
B.4.9	Attività di concertista in gruppi da camera. Per ciascun titolo e fino ad un massimo di un punto.	Punti 0,1
B.4.10	Attività di concertista solista. Per ciascun titolo e fino ad un massimo di un punto.	Punti 0,1
	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A57 - Tecnica della danza classica A 58 - Tecnica della danza contemporanea	
B.4.11	Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun premio e fino a un massimo di punti 3: a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	a) punti 1,5 b) punti 1 c) punti 0,5
B.4.12	Idoneità in concorsi per danzatori negli Enti di produzione artistica riconosciuti riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 1 :	Punti 0,1
B.4.13	Attività professionale in qualità di danzatore riferita alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea), eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 4 :	Punti 0,2
B.4.14	Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea), svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 3 :	Punti 0,2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

B.4.15	Altre attività coreutiche documentate presso teatri, compagnie di danza, comprese le attività di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza. Per ciascun titolo e fino a un massimo di 1 punto :	Punti 0,1
B.5	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.5.1	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo	Punti 5
B.5.2	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione	Punti 2
B.5.3	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo.	Punti 1,50
B.5.4	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	Punti 1,50
B.5.5	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti.	Punti 1,50
B.5.6	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2.	Punti 1
B.5.7	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 b) C2	a) punti 2 b) punti 3



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

B.5.8	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	Punti 0,50
B.5.9	Certificazione Glottodidattica di secondo livello	Punti 0,50
B.5.10	Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso	Punti 0,50
C	Pubblicazioni (Massimo punti 3)	
C.1.1	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato	Punti 1
C.1.2	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR	Punti 0,20
D	Titoli di servizio	
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico	Punti 0,70 Per ciascun anno di servizio